



Decreto Dirigenziale n. 17 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 3 - UOD Prevenz.ne igiene sanit-prev.ne e tutela salute ambienti vita e lavoro

Oggetto dell'Atto:

REG CE 852/2004: " RICONOSCIMENTO" CON APPROVAL NUMBER CE IT AAE 150 7 DELLA DITTA "MILTECH SRL", SITA IN ATENA LUCANA (SA)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n.209 e s. m.

VISTO il DPR 19 novembre 1997, n.514,

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 relativo a “Linee guida applicative del Reg. CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari” che ha stabilito che alle attività di produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, degli aromi e degli enzimi alimentari sono soggette a “Riconoscimento” ai sensi dell'art. 6, comma 3 del sopra citato regolamento;

CONSIDERATO

a. che il procedimento autorizzatorio, già disciplinato dal DPR 514/1997 continua a valere nei limiti in cui non contrasta con la sopravvenuta normativa comunitaria (artt. 1 e 2 del DPR 514/1997) ;
b. che il “Riconoscimento”(art. 6, comma 3 lett.a del Reg. CE 852/2004; art. 31 Reg. CE 882/2004) per le attività di produzione, commercio e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi alimentari è rilasciato dalla Regione previa ispezione e accertamento che lo stabilimento soddisfi i requisiti igienico sanitari previsti dall'All II del Reg. CE 852/2004, nonché gli altri requisiti, generali e specifici, richiesti dalla normativa in materia di alimenti, tra cui la disponibilità di un laboratorio accreditato per il controllo dei prodotti;

RICHIAMATE pertanto,

a. le norme di carattere generale contenute nei Regolamenti comunitari del c.d. Pacchetto Igiene concernente la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare (Reg. CE 852/2004, Reg. CE 853/2004, Reg. CE 882/2004) e i relativi controlli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti;

b. le norme specifiche contenute nel c.d. Pacchetto F.I.A.P. (Reg. (CE) n.1331/2008; n.1332/2008; n.1333/2008 e n.1334/2008 e s.m.i), nonché nei Reg. (UE) n.1129/2011 sull'elenco dell'Unione degli additivi autorizzati e Reg.(UE) n. 231/2012 sui requisiti di purezza;

c. le norme specifiche contenute nel Regolamento comunitario (Reg UE n.1321/2013) che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati;

VISTO

il D.lgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione del Regolamenti comunitari nel medesimo settore”che individua le Autorità competenti nell'ambito della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie Locali);

CONSIDERATO

a. che il D.lgs 193/2007 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione del Regolamenti comunitari nel medesimo settore”che individua le Autorità competenti nell'ambito della sicurezza alimentare (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie Locali);

b. che le Aziende sanitarie sono le autorità competenti al controllo ufficiale nell'ambito del c.d. Pacchetto igiene ed esercitano dette funzioni secondo le modalità previste in particolare dall'art. 54 del Reg.(CE) 882/04.

c. che in ottemperanza dell'art. 31 del Reg. (CE) 882/2004, l' autorità competente locale riesamina il riconoscimento dello stabilimento in occasione di un nuovo controllo ufficiale inteso a verificare che lo stabilimento soddisfa anche gli altri requisiti della normativa in materia di alimenti

VISTA la D.G.R. n. 228 del 31/5/2011 -Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 59 del 29/04/2010 in merito alle linee guida applicative dei Reg. (CE) 852/2004 e 853/2004 in materia di igiene degli alimenti ;

VISTO il DPR 160/2010 sul riordino e la disciplina delle funzioni amministrative e dell'organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

VISTA la nota del Ministero della Salute DGISAN prot.n.0035179-P-19/10/2012 per la trasmissione degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti;

VISTA la nota regionale n.72871 del 31/01/2014 concernente le procedure per i riconoscimenti degli stabilimenti adibiti alla produzione, commercializzazione e deposito degli additivi, aromi ed enzimi alimentari;

VISTA l'istanza, presentata in data 06/02/2015, prot. n.0082946 dalla Società “Miltech srl” di Michelangelo Ferro- P.IVA 04630270652 con sede legale sita in via Ponte Cappuccini- Fraz. Silla, n.17, cap 84030 Sassano (SA) e sede operativa sita in Loc. Macerrina, SS19, cap 84030 Atena Lucana (Sa) diretta ad ottenere il riconoscimento per l'attività di produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari ricadenti nel campo di applicazione del Reg. CE n.1333/2008, di cui al sottostante elenco :

Elenco Additivi

Num. E	Denominazione	Categoria funzionale	Attività Miscelazione confezionamento commercio deposito
E 200	ACIDO SORBICO	Correttori di acidità	
E 202	SORBATO DI POTASSIO		
E 203	SORBATO DI CALCIO		
E 211	SODIO BENZOATO	conservanti Conservante, correttore acidità	
E 235	NATAMICINA		
E 270	ACIDO LATTICO		
E 300	ACIDO ASCORBICO		
E 330	ACIDO CITRICO	antiossidante Regolatore di acidità	
E 331	TRISODIO CITRATO		
E 332	CITRATO DI POTASSIO		
E 338	ACIDO FOSFORICO		
E 500	CARBONATO DI SODIO		
E 504	CARBONATO DI MAGNESIO	Correttori acidità	
E 509	CLORURO DI CALCIO		
E 511	CLORURO DI MAGNESIO		
E 513	ACIDO SOLFORICO		
E 524	IDROSSIDO DI SODIO	Additivo autorizzato Correttore acidità Additivo autorizzato	
E 526	IDROSSIDO DI CALCIO		
E 529	OSSIDO DI CALCIO		
E 575	GLUCONO-DELTA-LACTONE	Correttore acidità, conservante	

E 325	POTASSIO LATTATO
E 262	SODIO DIACETATO

Elenco Aromi

Denominazione	Aroma di fumo Derivato dal prodotto primario autorizzato SF-005 (Reg UE n.1321/2013)	Attività
		confezionamento commercio deposito

Elenco enzimi

Denominazione	Categoria funzionale	Attività
Caglio animale	coagulanti	Miscelazione confezionamento commercio deposito
Caglio vegetale		
Caglio microbico		

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 13/01/2015 presso lo stabilimento in oggetto dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’A.S.L. territorialmente competente, nel quale viene espresso il parere favorevole al rilascio dell’atto di riconoscimento dello stabilimento “*de quo*” ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;

VISTA l'integrazione presentata dal titolare della Ditta Miltech in data 02/03/2015 ai fini dell'acquisizione di chiarimenti in merito alla richiesta di confezionamento e commercio di aromi da affumicatura;

DATO ATTO che la documentazione acquista agli atti di questa U.O.D.03 corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO necessario rilasciare una autorizzazione per esigenze di conformità ai regolamenti comunitari per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti (Reg. CE 852/2004 e Reg. CE 882/2004) con l’attribuzione dell'*approval number* tramite il sistema informativo N-SIS- S.Inte.S.I.S Strutture per l'inserimento nell'anagrafe di riferimento delle strutture nazionali riconosciute ;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD competente per materia, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Funzionario Responsabile del procedimento

DECRETA

1. L'impresa “Miltech srl” - P.IVA – 04630270652, con sede legale sita in via Ponte dei Cappuccini-Fraz. Silla, n.17- cap 84030 - Sassano(SA) e sede operativa sita in Loc. Macerrina SS19, cap 84030 -Atena Lucana (SA), di cui risulta legale rappresentante il sig. Michelangelo Ferro nato a Polla (SA) il 20/07/1975 e residente in Sassano, via Ponte dei Cappuccini- Salerno, è riconosciuta idonea :

a) alla miscelazione, confezionamento, commercializzazione e deposito di additivi alimentari ricadenti nei campi di applicazione del Reg. CE n.1333/2008, di cui al sottostante elenco :

Elenco Additivi

Num. E	Denominazione	Categoria funzionale	Attività Miscelazione confezionamento commercio deposito
E 200	ACIDO SORBICO	Correttori di acidità	

E 202	SORBATO DI POTASSIO	
E 203	SORBATO DI CALCIO	
E 211	SODIO BENZOATO	conservanti Conservante, correttore acidità
E 235	NATAMICINA	
E 270	ACIDO LATTICO	
E 300	ACIDO ASCORBICO	
E 330	ACIDO CITRICO	antiossidante Regolatore di acidità
E 331	TRISODIO CITRATO	
E 332	CITRATO DI POTASSIO	
E 338	ACIDO FOSFORICO	
E 500	CARBONATO DI SODIO	Correttori acidità
E 504	CARBONATO DI MAGNESIO	
E 509	CLORURO DI CALCIO	
E 511	CLORURO DI MAGNESIO	
E 513	ACIDO SOLFORICO	
E 524	IDROSSIDO DI SODIO	Additivo autorizzato Correttore acidità Additivo autorizzato
E 526	IDROSSIDO DI CALCIO	
E 529	OSSIDO DI CALCIO	
E 575	GLUCONO-DELTA-LACTONE	Correttore acidità, conservante
E 325	POTASSIO LATTATO	
E 262	SODIO DIACETATO	

b) alla miscelazione, confezionamento, commercializzazione e deposito di aroma da fumo

Elenco Aromi

Denominazione	Aroma di fumo Derivato dal prodotto primario autorizzato SF-005 (Reg UE n.1321/2013)	Attività confezionamento commercio deposito
---------------	--	--

c) alla miscelazione, confezionamento, commercializzazione e deposito di enzimi:

Elenco enzimi

Denominazione	Categoria funzionale	Attività
Caglio animale	coagulanti	Miscelazione confezionamento commercio deposito
Caglio vegetale		
Caglio microbico		

2. L'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Regione eventuali variazioni della ragione sociale, delle strutture dello stabilimento sito in Loc. Macerrina SS19 Atena Lucana (SA), delle tipologie contemplate nel presente decreto e del responsabile del controllo qualità di tutto il processo produttivo;

3. Il "Riconoscimento" rilasciato al suddetto stabilimento con attribuzione dell' Approval Number CE It AAE150 7 è valido fino al permanere delle condizioni in base alle quali esso è stato concesso;

4. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi previsti dal Reg. CE 852/04 in merito alla corretta applicazione del piano di autocontrollo viene effettuata dai competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nel corso del Controllo ufficiale, svolto presso le imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE 882/04;

5. Il presente provvedimento viene notificato al Legale Rappresentante dell'Impresa "Miltech srl"; all' A.S.L.di Salerno ai fini dell'espletamento della predetta attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di additivi; nonché al B.U.R.C. Per la relativa pubblicazione.

Dott. Mario Vasco